

Estratto dal Bollettino del Garante n. 2 del 18 febbraio 2008

AS443 - LEGGE REGIONE VENETO SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI CENTRI DI TELEFONIA FISSA (PHONE CENTER)

Roma, 24 gennaio 2008

Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Onorevole
Linda Lanzillotta

Giunta Regionale del Veneto
Presidente Dottor Giancarlo Galan

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano i centri di telefonia in sede fissa, dettate dalla Legge Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, recante "regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)" (nel prosieguo:

L. R. n. 32/2007). Con questo intervento, l'Autorità intende richiamare l'attenzione sulle disposizioni della citata L.

R. n. 32/2007 che, oltre ad assoggettare l'esercizio dell'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune, attribuiscono a quest'ultimo, attraverso gli strumenti urbanistici e di governo del territorio, la competenza a stabilire la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa facendo divieto, nelle more dell'adozione delle determinazioni comunali, di aprire nuovi centri di telefonia in sede fissa. L'Autorità intende, altresì, richiamare l'attenzione sulle disposizioni regionali che ammettono lo svolgimento, nei centri di telefonia in sede fissa, esclusivamente della cessione al pubblico di servizi telefonici e dell'attività commerciale accessoria, nonché sulle disposizioni che rinviano per l'individuazione dei requisiti igienico – sanitari sia ai regolamenti locali di igiene ed edilizia, sia a future determinazioni della Giunta regionale. In via preliminare si ricorda che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - nell'ambito della quale rientra l'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa - è libera, è di preminente interesse generale ed è suscettibile di essere limitata solo per esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione (art. 3 d. lgs. 1° settembre 2003, n. 259). Orbene, per quanto concerne la previsione sulla competenza regionale a stabilire la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa (art. 8), si osserva che essa introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all'apertura di nuove strutture commerciali nella regione Veneto. Segnatamente, essa appare contrastare sia con esigenze di salvaguardia della concorrenza, sia con il disposto dell'art. 3, lett. b), d. l. 4 luglio 2006, n. 223 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)¹ che esonera lo svolgimento delle attività commerciali dal rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Con riferimento all'insediamento delle attività commerciali, l'Autorità ha in più occasioni ribadito che l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare, nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato². Osta, infatti, ad un'adeguata tutela della concorrenza sia la

¹ Convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248.

² Cfr. le segnalazioni: AS/363 "Disciplina in materia di distribuzione commerciale nella provincia autonoma di Bolzano" del 29/9/2006 in Boll. n. 38/2006; AS/314 "Obbligo di riserva di spazi commerciali a prodotti agricoli e agroalimentari

pianificazione del numero degli esercizi commerciali, anche attuata tramite la richiesta di contingenti quantitativi all'apertura di nuove superfici dei locali, sia l'individuazione di aree destinabili all'apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitarne l'apertura di nuovi. Quanto, poi, al divieto di svolgimento, nei centri di telefonia in sede fissa, di servizi diversi dalla cessione al pubblico di servizi telefonici e dell'attività commerciale accessoria (art. 2, comma 3), esso rappresenta una ingiustificata limitazione quantitativa e qualitativa dell'offerta in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza e, peraltro, con l'art. 3, lett. c), d. l. n. 223/2006 che, in una prospettiva di liberalizzazione degli accessi al mercato, esclude l'applicazione di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare. Infine, in relazione al diverso profilo dei requisiti igienico - sanitari la cui individuazione è rimessa a future determinazioni della Giunta regionale (art. 9, lett. b)), si rileva che l'adozione di tali determinazioni - specie se ispirate ai contenuti delle linee guida, approvate con delibera n. 2346/2006 -, potrebbe creare ingiustificate ed inutilmente gravose restrizioni della concorrenza, in quanto dirette ad introdurre prescrizioni concernenti le dimensioni minime dei locali. In particolare, tra le previsioni delle linee guida, quella concernente la dotazione di due servizi igienici integra un requisito paragonabile a quello imposto a strutture ricettive che, tuttavia, hanno una frequentazione molto superiore come i teatri, i cinema e i locali adibiti a pubblico spettacolo. Anche le dimensioni minime delle singole postazioni, della sala di attesa, dello spazio destinato all'attività di segreteria appaiono inutilmente gravose. In altri termini, i requisiti previsti nelle linee guida risultano particolarmente gravosi ed ingiustificati, in quanto suscettibili di determinare un incremento non trascurabile dei costi di costituzione e di mantenimento degli esercizi commerciali, senza che sia identificabile un immediato collegamento tra i vincoli introdotti e la qualità del servizio fornito, anche sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza. In definitiva, previsioni di siffatta portata determinano una limitazione della competizione tra gli operatori ed un incremento dei costi, destinati inevitabilmente a ripercuotersi sui consumatori in termini di riduzione degli operatori e di aumento del prezzo finale del servizio di telefonia che, al momento, presso i phone center risulta essere particolarmente conveniente.

Sul punto va ribadito che la fissazione di vincoli di natura qualitativa deve essere dettata da esigenze di tipo oggettivo ed improntata al rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Diversamente, vi è il rischio che dall'imposizione di standard qualitativi derivi soltanto un aumento del prezzo senza un aumento della qualità. Inoltre, detti standard possono incidere significativamente sui costi e costituire, quindi, una rilevante barriera all'accesso per gli esercizi commerciali di minori dimensioni³.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, l'Autorità ritiene opportuno che la Regione Veneto riesamini le indicazioni contenute nella L. R. n. 32/2007 concernenti la disciplina sulla localizzazione dei phone center, l'individuazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali, nonché il divieto di svolgimento di attività diversa da quella di cessione al pubblico di servizi telefonici e dell'attività accessoria, al fine di adeguarle ai principi posti a tutela della concorrenza e confida nell'accoglimento delle osservazioni espresse.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

regionali" del 19/10/2005, ibidem, n. 40/2005, AS/170 "Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale" del 15/4/1999, ibidem, n. 13-14/1999; AS/165 riguardante il progetto di legge regionale della Lombardia del 4/3/1999, ibidem, n. 9/1999, nonché il rapporto al Presidente del Consiglio dei Ministri presentato, ex art. 24 l. n. 287/90, relativo alla regolamentazione della distribuzione commerciale e concorrenza, dell'1/1/1993, ibidem, n. 1/1993.

³ In proposito, cfr.: le segnalazioni: AS/226 "Riforma della regolazione e promozione della concorrenza" del 20/12/2001, in Boll. n. 1-2/2002; AS/295 "Fornitura di servizi ai concessionari di scommesse ippiche e sportive" del 13/04/2005, ibidem, n. 15/2005 e AS/371 "Regolamentazione della vendita al dettaglio dei farmaci non soggetti a prescrizione medica" del 23/11/2006, ibidem, n. 45/2006.